

DELIBERAZIONE N. 1576 DEL 23 LUG. 2019

Struttura proponente: UOC Affari Legali Assicurativi ASL Roma 2

OGGETTO: Approvazione del Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale in materia civile, penale, amministrativo, contabile e tributaria da affidare ad avvocati esterni nonché per l'affidamento della difesa dei dipendenti, ai sensi della vigente contrattazione collettiva.

Nessun onere di spesa

Estensore: dr.ssa Michela Milano

Responsabile del procedimento: dr.ssa Michela Milano

Michela Milano

Parere del Direttore Amministrativo (Dott.ssa Silvia Cavalli)

favorevole

non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

firma

Silvia Cavalli

data

23/07/2019

Parere del Direttore Sanitario (Dott.ssa Marina Cerimele)

favorevole

non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

firma

Marina Cerimele

data

23/07/2019

Il Direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art.1 della L. n°20/1994 così come modificato dall'art.3 della L.639/1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 23/07/2019

Alessandra Scalzini

Il Direttore UOC Affari Legali Assicurativi ASL Roma 2
(Dr.ssa Alessandra Scalzini)

Gestore di spesa/ Titolare di budget....

Budget iniziale

Registrazione n°

di €

Il Direttore attesta che l'assegnazione di budget trova copertura nel budget economico di previsione

Budget residuo

per presa visione

data 23/07/2019

Direttore U.O.C. Controllo di gestione Asl Roma 2

(*Aut*)

non comporta

Il Direttore attesta che l'atto ----- complessivamente scostamenti sfavorevoli

comporta

rispetto al budget economico di previsione per €.....

per presa visione

data 23 luglio 2019

Direttore UOC Bilancio e ciclo passivo ASL Roma 2

(*Aut*)

comporta la costituzione /utilizzo di Contabilità di Progetto n. _____

comporta la costituzione /utilizzo della Contabilità degli investimenti

Direttore UOC Ciclo attivo, contabilità speciali e fiscale Asl Roma 2

data _____

(_____)

La presente deliberazione si compone di n. 23 pagine, di cui n. 18 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE UOC AFFARI LEGALI ASSICURATIVI ASL ROMA 2

Premesso che

- con Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015 è stata istituita l'ASL ROMA 2, mediante accorpamento dell'ASL ROMA B con l'ASL ROMA C, con decadenza delle rispettive cariche a far data dal 1 gennaio 2016;
- con Deliberazione n. 1 del 1.12.2016 si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00249 del 23 novembre 2016 recante: "*Nomina del Direttore Generale dell' Azienda Sanitaria Locale Roma 2*" Dott.ssa Fiori Degrassi, a decorrere dal 1 dicembre 2016;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 01.12.2016 si è proceduto al conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario della ASL Roma 2 alla Dott.ssa Marina Cerimele;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 01.12.2016 si è, altresì, disposto il conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo della ASL Roma 2 alla Dott.ssa Silvia Cavalli;

CONSIDERATO che il numero delle risorse professionali interne all'Avvocatura Asl Roma 2 non è proporzionato all'ingente carico di contenzioso che quotidianamente viene azionato nei confronti dell'Azienda;

CONSIDERATO che, in relazione ai carichi di lavoro, da valutare in rapporto alle risorse disponibili nel determinato momento storico in cui si conferisce l'incarico, l'Avvocatura Aziendale potrebbe trovarsi nell'impossibilità di garantire un'adeguata assistenza legale all'Amministrazione;

CONSIDERATO che, per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Azienda ha facoltà di far ricorso alla collaborazione di professionisti esterni, in possesso di apposita specializzazione e comprovata esperienza, disponibili ad applicare i tariffari previsti dal regolamento in allegato per i compensi professionali richiesti;

VISTO che l'art. 7, comma 6 D.lgs. 165/01, come introdotto dall'art. 32 D.L. 223/GS, convertito con L. 248/06, prevede al comma 6-bis che "le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione "e che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 Dlgs 165/01 le Aziende Sanitarie Locali sono Enti Pubblici";

CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra esposto, l'Azienda ha approvato, con deliberazione n. 34 del 5.01.2017, un Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale, in materia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria nelle ipotesi in cui l'Azienda, che utilizza e valorizza le risorse professionali interne, ravvisi la necessità di avvalersi delle prestazioni di un professionista esterno all'Azienda;

VISTO altresì quanto previsto dalla Legge n. 172 del 2017, che ha introdotto l'obbligatorietà di un equo compenso per gli avvocati con riferimento ad alcuni contraenti quali ad esempio le pubbliche amministrazioni, introducendo l'art 13 bis alla legge forense n. 247 del 2012;

CONSIDERATO che l'Azienda si impegna a non applicare clausole vessatorie che prevedono un compenso inferiore ai minimi tabellari;

RAVVISATA pertanto la necessità di sostituire il Regolamento sopra citato con un nuovo Regolamento, che tenga conto delle modificazioni legislative previste dalla Legge n. 172 del 2017, tra le quali l'obbligatorietà di un equo compenso per gli avvocati, oltre alle ulteriori modifiche che si rendono necessarie;

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare un "Regolamento per il conferimento di incarichi agli avvocati esterni", modificando quello esistente approvato con deliberazione n. 34 del 05.01.2017 ed il cui testo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, verrà, a seguito di adozione della stessa, pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito aziendale della ASL Roma 2;

PROPONE

Per i motivi in narrativa esposti

- di approvare ed adottare la disciplina contenuta nell'allegato 1 "Regolamento per il conferimento di incarichi agli avvocati esterni", nonché di approvare e adottare il modulo di "Richiesta di iscrizione nell'albo degli avvocati esterni" previsto all'allegato A, entrambi parti integranti e sostanziali del presente atto e che sostituisca il precedente Regolamento della Asl Roma 2 approvato con deliberazione n 34 del 05.01.2017;
- di approvare l'avviso pubblico che verrà pubblicato sul sito www.aslroma2.it, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale (All. 2);
- di disporre l'entrata in vigore del regolamento in oggetto alla data di approvazione del presente atto di recepimento;
- di attendere a tutti gli incumbenti strumentali a garantire l'ampia diffusione e la piena operatività dello stesso regolamento;
- di trasmettere il presente provvedimento unitamente al "Regolamento per il conferimento di incarichi agli avvocati esterni", al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, secondo quanto previsto dalle delibere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, del 15.11.2018 e del 12.12.2018;
- di porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla pubblicazione del suddetto provvedimento, comprensivo del Regolamento, sul sito istituzionale www.aslroma2.it.

IL DIRETTORE GENERALE, Dott.ssa Flori Degrassi, in attuazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00249 del 23 novembre 2016 nonché dell'atto deliberativo n. 1 del 01.12.2016

LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell'U.O.C proponente indicata nel frontespizio;

PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo **Dott.ssa Silvia Cavalli** e dal Direttore Sanitario, **Dott.ssa Marina Cerimele**

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento:

- di approvare ed adottare la disciplina contenuta nell'allegato 1 "Regolamento per il conferimento di incarichi agli avvocati esterni", nonché di approvare e adottare il modulo di "Richiesta di iscrizione nell'albo degli avvocati esterni" previsto all'allegato A, entrambi parti integranti e sostanziali del presente atto e che sostituisca il precedente Regolamento della Asl Roma 2 approvato con deliberazione n 34 del 05.01.2017;
- di approvare l'avviso pubblico che verrà pubblicato sul sito www.aslroma2.it, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale (All. 2);
- di disporre l'entrata in vigore del regolamento in oggetto alla data di approvazione del presente atto di recepimento;
- di attendere a tutti gli incumbenti strumentali a garantire l'ampia diffusione e la piena operatività dello stesso regolamento;
- di trasmettere il presente provvedimento unitamente al "Regolamento per il conferimento di incarichi agli avvocati esterni", al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, secondo quanto previsto dalle delibere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, del 15.11.2018 e del 12.12.2018;
- di porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla pubblicazione del suddetto provvedimento, comprensivo del Regolamento, sul sito istituzionale www.aslroma2.it.
- di adottare la proposta di cui trattasi, che qui si intende integralmente riportata.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Flori Degrassi



REGOLAMENTO PER INCARICHI AVVOCATI ESTERNI ASL ROMA 2

ART.1 – OGGETTO E FINALITA’

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi professionali ad avvocati esterni. L’Azienda utilizza e valorizza le risorse professionali interne alla Avvocatura Aziendale in staff alla Direzione Generale e può affidare incarichi esterni limitatamente per le prestazioni alle quali, per carico di lavoro, non è possibile far fronte con le risorse interne o per quelle cause che, per la peculiare specialità della materia trattata, sia necessario affidare a professionisti esterni in possesso di idonea e particolare specializzazione.

2. Il presente regolamento può trovare altresì applicazione relativamente a procedimenti amministrativi, contabili, penali, civili, a carico di dipendenti o amministratori per i quali la ASL Roma 2 assuma gli oneri di difesa ai sensi delle disposizioni di legge e dei Contratti di Lavoro vigenti.

ART.2 – COSTITUZIONE DI ALBO APERTO DEGLI AVVOCATI ESTERNI

1. Per l’affidamento degli incarichi professionali esterni è emesso un Avviso Pubblico per la costituzione di un apposito elenco (Albo) di professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e patrocinio.

2. L’Avviso sarà pubblicato permanentemente sul sito aziendale.

3. Nell’Albo sarà indicata accanto al nominativo dell’avvocato la materia trattata:

Diritto del Lavoro

Diritto Civile

Diritto Amministrativo

Diritto Penale

Diritto Tributario

ART.3 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

1. I professionisti interessati, il rappresentante dello studio associato, o il legale rappresentante di società di professionisti, dovranno far pervenire, unitamente all’istanza di iscrizione all’Albo (All.A), la seguente documentazione:

Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, N. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante:

- 1) l'iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati, con indicazione della data di iscrizione, eventuali sospensioni, cancellazioni e motivi delle stesse;
- 2) che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né condanne penali;
- 3) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni;
- 4) dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento;
- 5) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro la ASL ROMA 2 per la durata del rapporto instaurato, e sull'inesistenza di conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;
- 6) dichiarazione di accettazione del calcolo dei compensi al valore minimo dei parametri di cui al D. M. n. 55/14, come integrato dal D.M. 37/18, e secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1 dello stesso D.M. che recita: *“In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”* e dal comma 3 *“In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso”* e secondo quanto altresì previsto dalla Legge n. 172 del 2017, che ha introdotto l'obbligatorietà di un equo compenso per gli avvocati con riferimento ad alcuni contraenti quali ad esempio le pubbliche amministrazioni, introducendo l'art 13 bis alla legge forense n. 247 del 2012, secondo cui *“il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie ed assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle micro imprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le Convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.*

Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1, quando risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art.13, comma 6(...).

Per i giudizi di valore indeterminabile, ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'art. 5, co 6, del D.M. citato, si richiede all'avvocato incaricato una dichiarazione in merito al grado di complessità della controversia, anche alla luce degli atti defensionali predisposti.

Il suindicato articolo considera non equi i compensi non proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto e comunque inferiori a quelli previsti dalle apposite tabelle ministeriali - ovvero ai minimi- e si impegna a non applicare clausole vessatorie che prevedono un compenso inferiore ai minimi tabellari, che sono nulle;

7) Con riferimento ai Giudizi innanzi il Tribunale Amministrativo di primo e secondo grado, per l'applicazione delle tariffe ai minimi, così come previsto dal D. M. n. 55/14, come integrato dal D.M. 37/18, verrà preso in considerazione il valore dell'appalto oggetto di giudizio con decurtazione del 50%, in tutti i casi in cui lo stesso dovesse essere superiore ad € 16.000.000,00, non potranno essere utilizzati gli scaglioni successivi a quell'importo (scaglione da € 8.000.000,00 ad € 16.000.000,00) per la quantificazione dei minimi tariffari; nell'ipotesi in cui dovessero essere notificati ricorsi per motivi aggiunti, i minimi tariffari dovranno essere calcolati su un valore pari al 20% dell'importo oggetto del ricorso principale, decurtato al 50%;

8) espressa dichiarazione che l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 2 non configura in alcun caso un diritto all'affidamento di incarichi professionali da parte della ASL ROMA 2, che verranno affidati di volta in volta *intuitu personae* dal Direttore Generale, attingendo, con proprie valutazioni, dal suddetto Elenco.

All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

ART.4 – CRITERI GENERALI

La scelta del professionista dovrà essere effettuata considerando le specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum presentato; in particolare l'esperienza professionale con riferimento alle materie sanitarie.

ART.5 – FORMAZIONE DELL'ALBO

1. L'iscrizione all'Albo consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata e della insussistenza di conflitto di interessi da effettuarsi a cura della UOC Affari Legali ed Assicurativi.
2. Le eventuali esclusioni motivate verranno comunicate, tramite pec, agli interessati.
3. La UOC Affari Legali ed Assicurativi, provvederà ad inserire periodicamente le nuove iscrizioni nell'albo.

ART.6 – DISCIPLINARE

1. All'atto del conferimento dell'incarico il professionista, ai sensi dell'art. 9 L. n. 27/12, deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto:

- l'obbligo per il legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando o inviando in formato elettronico la relativa documentazione e copia degli atti, memoria o scritti redatti nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da mettere l'azienda in condizione di conoscere e valutare il proprio interesse generale, oltre che per consentire la completezza ed integralità del fascicolo interno;
- l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati all'azienda nell'esercizio dell'attività professionale.

2. Non possono esser affidati incarichi per prestazioni generiche, periodiche o sistematiche.
3. Tutti gli uffici della ASL Roma 2 per il tramite della UOC Affari Legali ed Assicurativi, dovranno evadere, nei tempi richiesti dalle esigenze difensive e dalla natura della controversia, ogni richiesta degli avvocati difensori esterni.

ART.7 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'azienda utilizza e valorizza le risorse professionali interne, composte da avvocati Dirigenti e da un ufficio di Segreteria e supporto amministrativo di quest'ultimi.
2. Il Direttore Generale, sentita l'Avvocatura aziendale, quando ravvisa la necessità di avvalersi delle prestazioni di un avvocato esterno all'Azienda, tenendo altresì conto dell'oggetto della controversia in relazione ai criteri già indicati nel precedente articolo 1, individua il nominativo del professionista dandone notizia alla UOC Affari Legali ed Assicurativi.
3. L'avvocato designato, che abbia ricevuto formale comunicazione a cura della UOC Affari Legali ed Assicurativi, e che manifesti la disponibilità all'incarico, ne informa la medesima trasmettendo l'accettazione.
4. L'affidamento dell'incarico nei limiti e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento avviene con procura *ad litem* e con successiva deliberazione del Direttore Generale, predisposta dalla UOC Affari Legali ed Assicurativi.
5. L'accettazione dell'incarico comporta automaticamente anche l'accettazione del presente Regolamento, in particolare dell'art. 3, punti 6, 7 e 8.
6. Con riferimento al conferimento dell'incarico ad avvocato esterno, il Direttore Generale valuterà, nell'ambito dei professionisti inseriti nell'elenco dei legali di riferimento, le esperienze professionali indicate dal singolo professionista nel proprio *curriculum*, avuto specifico riguardo all'oggetto della controversia.
7. A fronte della discrezionalità dell'incarico, in sede di eventuale gravame, il Direttore Generale non è in alcun modo vincolato dall'esito del giudizio di primo grado ai fini del conferimento dell'incarico di patrocinio.

ART.8 – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI

1. La UOC Affari Legali ed Assicurativi procede alla liquidazione delle spese e compensi maturati, previa verifica della rispondenza con i parametri forensi, applicati in relazione al valore della controversia, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 55/14 come integrato dal DM 37/18, e così come specificato dall'art. 3, punti 6, 7 e 8. Il compenso da corrispondere non può essere in ogni caso inferiore a quello minimo previsto dal D.M.55/14, come integrato dal DM 37/18, di cui all'art 13 bis della legge professionale forense n. 247/12.

2. La remunerazione per l'attività stragiudiziale eventualmente connessa agli incarichi defensionali è da intendersi ricompresa ed assorbita nel compenso concordato per questi ultimi.
3. Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia la necessità di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta dal legale stesso, senza alcun onere economico a carico dell'amministrazione, restando le spese e le competenze spettanti al domiciliatario per la propria attività ad esclusivo carico del professionista che ha ricevuto l'incarico direttamente dall'Azienda.
4. All'atto del conferimento dell'incarico, la ASL ROMA 2 può riconoscere al professionista un anticipo sulle spese di lite variabile da un minimo di € 500,00 (IVA e Cpa incluse) sino ad un massimo di € 5.000,00 (IVA e Cpa incluse), da stimarsi in ragione della controversia, della tipologia e natura del provvedimento nonché delle spese vive, previa trasmissione della documentazione comprovante l'esborso effettuato.
5. All'esito del giudizio la UOC Affari Legali ed Assicurativi provvederà a liquidare la parcella definitiva, previo accertamento dell'effettivo rispetto del D.M. 55/14 così come aggiornato dalle modifiche apportate dal DM 8/3/2018 n.37 ed in caso di mancato rispetto dei limiti tariffari di cui al presente Regolamento, il professionista viene invitato a formulare una nuova parcella senza addebito del ritardo alla ASL ROMA 2.
6. Il pagamento della parcella – all'esito delle necessarie attività di liquidazione - avverrà in ogni caso previa presentazione di fattura elettronica.
7. In caso di sentenza favorevole alla ASL Roma 2, che statuisca in merito alle spese, competenze e onorari di lite in danno della parte avversa, il legale incaricato della difesa del giudizio si impegna altresì a curare per conto dell'Ente, il recupero delle predette somme. In questo caso, l'Azienda corrisponderà al suddetto legale esclusivamente le spese vive da questi sostenute, previa esibizione della documentazione comprovante l'esborso effettuato, fatto salvo che il pagamento delle spese legali per la fase esecutiva potranno essere direttamente recuperate in qualità di antistatario.

ART.9 – REGISTRO INCARICHI

La UOC Affari Legali ed Assicurativi provvederà, oltre alla tenuta e revisione dell'Albo, alla tenuta e aggiornamento del registro, anche su supporto informatico, degli incarichi legali nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

1. Generalità del professionista;
2. Oggetto sintetico dell'incarico;
3. Estremi dell'atto d'incarico;
4. Importo/i del compenso e liquidazione/i.

ART.10 - CANCELLAZIONE DALL' ELENCO

Il Direttore Generale provvederà all'immediata cancellazione dall'elenco dei professionisti dell'avvocato che:

- abbia perso i requisiti richiesti dall'amministrazione nel presente regolamento o ne sia risultato all'origine sprovvisto all'esito di controlli a campione sulla veridicità dell'autocertificazione
- sia responsabile di gravi inadempienze e/o illeciti anche per atti e fatti estranei all'attività professionale
- sia venuto meno agli obblighi assunti con l'istanza di iscrizione
- abbia rinunciato senza giustificato motivo all'incarico
- non abbia assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidato
- abbia formalizzato la propria richiesta di cancellazione ovvero sia stato cancellato-a domanda o d'ufficio-ovvero radiato dall'Albo professionale di appartenenza

ART.11 – PATROCINIO LEGALE PER DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ASL

ROMA 2

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, agli avvocati esterni potranno essere affidati, secondo i criteri ivi indicati, gli incarichi di assistenza e difesa dei dipendenti della ASL ROMA 2 sottoposti, nell'espletamento dell'attività istituzionale, a procedimenti relativi al diritto del lavoro, civile, amministrativo, penale e contabile.

Infatti, alla luce degli art. 25 del C.C.N.L della dirigenza medica e veterinaria, dell'art.25 C.C.N.L. della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa dell' 08/06/2000, nonché art.26 C.C.N.L integrativo del C.C.N.L. del comparto sanità, è previsto l'obbligo per la ASL di assicurare ai propri dipendenti la difesa tecnica innanzi all'Autorità giudiziaria (civile, penale e contabile) assumendo a proprio carico - a condizione che non sussistano conflitti di interesse – ogni onere di difesa. Agli avvocati esterni sarà affidata la difesa del dipendente ove lo stesso dia il proprio consenso; in tal caso l'Azienda provvederà direttamente a pagare

i compensi e le spese del giudizio all'avvocato inserito nell'Albo degli Avvocati Esterni della ASL ROMA 2, scelto dal dipendente.

2. I dipendenti potranno comunque, ove lo preferiscano, rivolgersi per la propria difesa in giudizio, ad avvocati di fiducia provvedendo, in tal caso, alla diretta corresponsione degli onorari, con diritto, peraltro, ad ottenere successivamente dall'Azienda, in caso di esito favorevole il rimborso di tali somme, nei limiti di quanto previsto all'art. 3, punti 6, 7 e 8 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui il dipendente – esercitando la facoltà di nominare il proprio difensore di fiducia senza ricorrere alla possibilità di nominare un legale di fiducia dell'Azienda (con esclusione di anticipazione delle spese a cura della ASL, ma con diritto al solo rimborso all'esito favorevole del giudizio) – scelga di conferire incarico difensivo a più di un legale, avrà comunque diritto di vedersi rimborsati gli oneri economici riferiti ad un solo difensore, restando escluso il diritto di ottenere il rimborso anche per l'attività svolta dagli eventuali altri difensori.

4. Nel caso in cui si rendano necessarie delle consulenze tecniche di parte, le parcelle dei professionisti nominati dovranno essere presentate ai minimi tariffari e verranno liquidate, nel caso di esito favorevole del giudizio, agli stessi professionisti.

5. Qualora lo stesso legale assuma la difesa di più dipendenti, nell'ambito del medesimo procedimento, il compenso sarà unico e il professionista potrà apportare l'aumento previsto dall'art. 4 del D.M. 55/14.

6. Nel caso di procedimenti penali, possono dar luogo all'erogazione del beneficio del rimborso delle spese legali solo le pronunce di assoluzione disposte ai sensi dell'art. 530, c.p.p.;

7. Nel caso in cui si apra un procedimento penale nei confronti del Direttore Generale o Commissario Straordinario, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario è ammessa l'anticipazione delle spese legali secondo le modalità previste dai rispettivi contratti che stabiliscono che nel caso in cui il procedimento penale sia stato avviato per fatti direttamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni e a condizione che non sussista conflitto di interessi, le spese relative alla difesa in giudizio sono anticipate dall'Azienda sanitaria a fronte di una valutazione circa la necessità di tutelare i propri interessi e la propria immagine. Nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda con una sentenza passata in giudicato nella quale si accerti il dolo o la colpa grave l'Azienda provvederà al recupero di ogni somma

pagata per la difesa del Direttore Generale o Commissario Straordinario, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario; diversamente, nell'ipotesi in cui lo stesso si concluda con una sentenza di assoluzione passata in giudicato, l'Azienda provvederà ad assumersene l'onere in via definitiva.

8. In favore del Direttore Generale o Commissario Straordinario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario è ammesso il rimborso delle spese legali, debitamente documentate, che siano state sostenute dagli stessi all'esito di un procedimento amministrativo, civile o contabile a proprio carico per atti o fatti commessi nell'adempimento del proprio mandato.

I vertici Aziendali di cui sopra possono indicare come loro difensore uno degli avvocati esterni presenti nell'elenco della ASL Roma 2 o un legale di propria fiducia.

9. Il rimborso di cui sopra potrà avvenire qualora sia intervenuta, in caso di procedimento civile o amministrativo, sentenza definitiva con esito favorevole.

10. Agli effetti del presente articolo sono Amministratori, il Direttore Generale o Commissario Straordinario, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario.

11. Il rimborso degli oneri di difesa assunti, a titolo di competenze legali, verrà successivamente effettuato dall'Azienda, in caso di esito favorevole del giudizio, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia previste nel CCNL della Dirigenza dei quattro ruoli del Servizio Sanitario Nazionale nei limiti di quanto previsto all'art. 3, punti 6, 7 e 8 del presente regolamento

12. A titolo meramente esemplificativo, **in materia penale**, si ha conclusione favorevole del procedimento nelle seguenti ipotesi:

- a) conclusione del processo con sentenza di non luogo a procedere;
- b) assoluzione perché il fatto non sussiste;
- c) assoluzione perché l'imputato non ha commesso il fatto
- d) assoluzione perché il fatto non costituisce reato
- e) assoluzione perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato;
- f) assoluzione perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile;
- g) assoluzione perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova;
- h) archiviazione del procedimento, nell'ipotesi in cui la formula del decreto di archiviazione sia completamente assolutoria.

In materia civile si ha conclusione favorevole del procedimento nella fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale.

Quanto sopra vale anche per le controversie che afferiscono al giudice amministrativo quando questi debba compiere accertamenti in ordine ad eventuali responsabilità risarcitorie e ad emettere le relative sentenze di condanna.

L'Azienda non potrà rimborsare a seguito di sentenze o provvedimenti conclusivi, riguardanti motivi di ordine processuale o di rito che non comportino giudizio di esclusione di responsabilità in capo al dipendente coinvolto.

In materia contabile si ha conclusione favorevole quando il Giudice contabile abbia accertato che il danno non è stato causato da comportamenti omissivi o commissivi, posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, o comportamenti colposi, ritenendolo esente da ogni responsabilità per danno erariale.

ART.12- CASI DI ESCLUSIONE DEL RIMBORSO DEGLI ONERI DI DIFESA

In materia penale sono i seguenti:

- 1) patteggiamento ex art 444 c.p.p.
- 2) Decreto penale di condanna
- 3) Proscioglimento per prescrizione del reato
- 4) Proscioglimento per amnistia o indulto
- 5) Oblazione nei reati convenzionali
- 6) Estinzione del reato per morte del reo
- 7) Remissione della querela

In materia civile

Sentenza o provvedimento conclusivo del giudizio relativo ad aspetti procedurali o di rito non attinenti al merito della controversia.

In ipotesi di accordo transattivo, che dichiara chiuso il contenzioso per cessata la materia del contendere (Atto di transazione intervenuto a seguito di Accertamento tecnico preventivo, atto di transazione in corso di causa, per la definizione della stessa e a seguito di procedura di mediazione).

Le eventuali spese di giudizio erroneamente liquidate al dipendente condannato costituiranno un credito per l'azienda, che provvederà a trattenerle dalle ordinarie spettanze retributive.

ART.13 –CONFLITTO D'INTERESSE

1. Ai fini dell'assunzione degli oneri di cui all'art. 11, i fatti contestati al dipendente o all'amministratore non devono risultare in conflitto rispetto al pubblico interesse perseguito dall'Azienda. La sussistenza di conflitto d'interesse deve essere preventivamente valutata, considerando se gli atti o i fatti contestati nei procedimenti contrastano con i fini istituzionali perseguiti dall'Azienda.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ha conflitto di interessi nei seguenti casi:

- quando l'Amministrazione sia parte offesa della condotta illecita e possa, pertanto, costituirsi parte civile in sede penale ai fini risarcitori;
- quando sia stato avviato un giudizio innanzi alla Corte dei Conti, in caso di richiesta di tutela legale, la relativa concessione del patrocinio avverrà solo in seguito a pronunce di assoluzione anche qualora la scelta effettuata dal dipendente dovesse ricadere su un avvocato facente parte dell'albo dei professionisti esterni all'Azienda- ed ai minimi tariffari- secondo quanto previsto dall'art 11, comma 2 del presente Regolamento;
- quando sia stato avviato un giudizio innanzi alla Corte dei Conti per gli stessi fatti oggetto del giudizio penale, in caso di richiesta di tutela legale, la relativa concessione del patrocinio, avverrà solo in seguito a pronunce di assoluzione disposte ai sensi dell'art. 530, c.p.p., anche qualora la scelta effettuata dal dipendente dovesse ricadere su un avvocato facente parte dell'albo dei professionisti esterni all'Azienda- ed ai minimi tariffari- secondo quanto previsto dall'art 11, comma 2 del presente Regolamento.

Si precisa che l'invito a produrre deduzioni da parte della Procura Contabile verrà assimilato, ai fini della liquidazione dei compensi, alla fase giudiziale istruttoria di un procedimento penale.

2. Le situazioni di conflitto di interesse saranno oggetto di valutazione da parte del Dirigente Responsabile della UOC Affari Legali ed Assicurativi.

Nel caso in cui il dipendente coinvolto sia lo stesso Dirigente, tale valutazione sarà demandata al Direttore Amministrativo.

ART.14 – PUBBLICITA'

1.Per l'iscrizione nell'elenco e per l'aggiornamento dello stesso, la ASL ROMA 2 attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio e sul sito internet aziendale.

2.L'elenco dei professionisti è pubblico ed aperto.

ART.15 – NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia al momento del conferimento dell'incarico ed al Codice Deontologico Forense.

ART.16 – EFFICACIA ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione presso l'Albo Pretorio di questa ASL e sostituisce il precedente regolamento n. 34 del 05/01/17 della Asl Roma 2.

ART.17- NORME FINALI E TRANSITORIE

Si intendono confermati nel Nuovo Albo tutti i professionisti che risultano già iscritti all'Albo di cui alla deliberazione n. 34 del 05/01/17 della Asl Roma 2, purché accettino espressamente le nuove condizioni.

ALLEGATO A

Al Direttore Generale
ASL Roma 2
Via Filippo Meda, 35
00157 - ROMA

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell'Albo degli Avvocati Esterni

Il/La sottoscritto/a

chiede di essere iscritto/a nell'albo degli avvocati in possesso dei requisiti e dei presupposti necessari al conferimento da parte della Asl Roma 2 di incarichi di professionali per attività di patrocinio o consulenza legale per la/e seguente/i categoria/e:

- Diritto del Lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego
- Diritto Civile
- Diritto Amministrativo
- Diritto Penale
- Diritto Tributario

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 DPR 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi,

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

- di essere nato/a il.....a..... (prov.....).
C.F....., stato civile.....;
- di essere residente a(prov.....)
c.a.p.....
- in via/piazza/corso.....tel.....;
- di essere in possesso della cittadinanza.....;
- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

SOLO PER I CITTADINI ITALIANI:

- di essere cittadino/a italiano/a
.....
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
.....
- In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne il
motivo:.....

SOLO PER I CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:

- di essere cittadino.....
- di godere dei diritto civile e politici nello Stato di.....
- di essere in possesso degli altri requisiti dell'Avviso per i cittadini italiani;
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

PER TUTTI:

- di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di..... al n..... dal
.....;
- di essere stato cancellato/a sospeso/a dal.....al.....per i
seguenti motivi:
- di non aver riportato sanzioni disciplinari tali da poter configurare ipotesi di rischio
per l'Azienda;
- di non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in controversie (giudiziali e/o
stragiudiziali) in essere contro la Asl Roma 2 ovvero di rinunciare, al momento del
conferimento dell'eventuale incarico, a proseguire nella predetta attività professionale e
comunque di non versare in alcuna condizione di incompatibilità o conflitto di interessi
per assumere la difesa in giudizio per la tutela degli interessi della Asl Roma 2;
- che non sussistono a proprio carico, cause ostative a norma di legge a contrarre con la
Pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne penali;
- di essere in possesso di comprovata esperienza professionale in:
 - Diritto del Lavoro, con particolare riferimento alla materia del pubblico
impiego
 - Diritto Civile

- Diritto Amministrativo
- Diritto Penale
- Diritto Tributario

e a tal fine allega apposito Curriculum formativo e professionale corredato dall'elenco (indicando esclusivamente Curia ed oggetto della causa) dei più significativi giudizi di cui è stato patrocinante. A tale riguardo occorre tenere presente che costituirà elemento preferenziale la comprovata esperienza in cause ove siano state affrontate tematiche legate al diritto sanitario ed alle specifiche problematiche giuridiche di interesse degli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

- di indicare di seguito il proprio domicilio, presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere inviata ogni necessaria comunicazione, inerente il presente preavviso, nonché il proprio recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica:

.....
.....
.....;

- di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'Elenco, non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte della Asl Roma 2 tantomeno il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto/diritto attestate e richieste dalla Asl Roma 2;
- di accettare espressamente quanto disposto nel Nuovo Regolamento, in particolare all'art 3 n. 6, 7 e 8.

Allegati

- dettagliato curriculum professionale - con elenco delle cause patrocinata - dal quale si evinca la specializzazione e l'esperienza specifica nel settore per il quale si chiede l'iscrizione;
- fotocopia di valido documento d'identità.

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità ai sensi degli artt.13 e 14 Regolamento 2016/679/UE

Luogo e data firma leggibile

N.B.

- 1. saranno accettate solo le istanze inviate a mezzo posta certificata (intestata al professionista) all' indirizzo di posta elettronica protocollo.generale@pec.aslroma2.it;**
- 2. in caso di associazioni professionali la domanda deve essere presentata da ciascuno degli associati.**

ASL ROMA 2
VIA FILIPPO MEDA, 35
00157 - ROMA

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO

La ASL Roma 2 intende costituire un nuovo albo "aperto" dei professionisti e degli studi legali cui conferire l'incarico professionale ai sensi dell'art. 7 comma 6 del DLgs n. 165/2001, nonché del regolamento Avvocati Esterni approvato con **deliberazione** _____ pubblicato sul sito aziendale, di patrocinio legale dell'Azienda nei confronti delle magistrature amministrativa, civile, penale, comprensiva della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

1- REQUISITI

Possono presentare la richiesta di iscrizione all'albo i professionisti e/o gli studi legali in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 dell'allegato 1 della **deliberazione** _____

2- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, possono presentare la richiesta utilizzando lo schema dell'allegato A della deliberazione citata, all'Ufficio Protocollo della Sede Operativa di questa Azienda in apposito plico chiuso, indirizzato all'ASL Roma 2, sede Operativa, Via Primo Carnera 1, 00142 Roma, o in alternativa tramite PEC all'indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it

Saranno escluse le istanze:

- mancanti del curriculum e/o con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere, in seguito ad accertamento effettuato, con qualsiasi mezzo, dall'Amministrazione committente;
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come previsto dall'ordinamento giuridico vigente accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

3- CRITERI DI VALUTAZIONE

Le istanze sono valutate dalla UOC Affari Legali ed Assicurativi, che successivamente provvederà all'inserimento e all'aggiornamento dell'elenco dei professionisti e degli studi legali cui conferire incarico professionale di patrocinio legale dell'Azienda stessa nei confronti delle magistrature amministrativa, civile, penale, comprensiva della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

4- AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'affidamento dell'incarico avviene in conformità alla **deliberazione** _____ nonché alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza

Si rende inoltre noto, che:

- questa Azienda non è in alcun modo vincolata ad affidare l'incarico;
- il compenso sarà erogato a seguito di accertamento da parte della UOC Affari Legali ed Assicurativi, circa il corretto svolgimento della prestazione, secondo le modalità di cui alla deliberazione citata all'allegato 1.

5- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento 2016/679/UE i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la UOC Affari Legali ed Assicurativi, per le finalità di gestione dell'avviso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale incarico, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

6- DISPOSIZIONI FINALI

Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti alla UOC Affari Legali ed Assicurativi, presso la sede Operativa, Via Primo Carnera 1, 00142 Roma tel 06-51007410; mail: affari.legaliassicurativi@aslroma2.it.

Il presente Avviso è pubblicato sull'albo dell'Azienda e sul sito internet.

Non si farà luogo a comunicazioni individuali della formazione dell'elenco; completa informativa sarà pubblicata all'albo della Azienda e sul sito internet.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Flori Degrassi

PUBBLICAZIONE

In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità legale la presente Deliberazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet aziendale. in data 23 LUG, 2019

IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GENERALI ASL ROMA 2

Dott. Roberto Attilio Braghini 

- Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data 23 LUG, 2019
con osservazioni

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo, composto da n. _____ pagine.

Roma, _____